

Codice A1703B

D.D. 23 dicembre 2020, n. 978

L.R. 63/78, L.R. 1/19. Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori dei gas Biennale per il laboratorio Agrochimico Sede di Ceva (CN). Procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art.58 del d.lgs. 50/16 e s.m.i., fuori dal MePA Determinazione Dirigenziale di affidamento. Spesa di euro 14.030,00 (Impegno n. 3198/20 di euro 7.015,00 sul cap. di



ATTO DD 978/A1703B/2020

DEL 23/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: L.R. 63/78, L.R. 1/19. Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori dei gas Biennale per il laboratorio Agrochimico Sede di Ceva (CN). Procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art.58 del d.lgs. 50/16 e s.m.i., fuori dal MePA Determinazione Dirigenziale di affidamento. Spesa di euro 14.030,00 (Impegno n. 3198/20 di euro 7.015,00 sul cap. di spesa 142574/20, Impegno n.1131/21 di euro 7.015,00 sul cap. di spesa 142574/21)- CIG: Z3B2FC3220

Premesso che con la determinazione dirigenziale a contrarre n. 1155 del 17.12.2020 si provvedeva a:

- indire una procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett.a) del d.lgs 50/16, con l'impiego del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 4 con utilizzo del MEPA per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori per gli anni 2020-2021;
- avviare ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 una Trattativa Diretta con utilizzo del Mercato elettronico della P.A con l'operatore economico società SIAD Società italiana Acetilene & Derivati S.p.A, V. S. Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168, in qualità di installatrice del sistema di erogazione dei Gas-Tecnici di Laboratorio, è responsabile del corretto funzionamento degli impianti e della manutenzione periodica a cui gli stessi devono essere sottoposti. La stessa società, in qualità di installatore ufficiale degli impianti di Gas-Tecnici per i laboratori per le Province di Alessandria e Cuneo, rappresenta il centro riconosciuto ed autorizzato ad effettuare il servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica degli impianti in oggetto ubicati presso il Laboratorio Agrochimico Regionale di Ceva, sostituendo eventualmente, con ricambi originali, alcune parti delle linee dei gas o dei sensori;

- stabilire che la spesa presunta complessiva per l'avvio della trattativa è di euro 11.500,00 IVA esclusa, definita su di una stima delle offerte economiche pervenute nelle annualità precedenti per servizi analoghi;
- identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto (Allegato A) e nelle Caratteristiche tecniche del servizio - (Allegato B);;
- stabilire che l'Amministrazione regionale si riserva di modificare il contratto per il servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2020-2021 per gli anni 2020-2021 in uso presso i laboratori del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 comm. 1 lett. b) del D.lgs 50/2016, con successivo atto amministrativo;
- individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento" (R.U.P.), la Dr.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
- stabilire che per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Luisa Ricci, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del Funzionario Ing. Giovanna Boccacino entrambe in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

Rilevato di non poter utilizzare il mercato elettronico della PA in quanto il servizio che si intende acquisire non è presente sul MePA, nemmeno con caratteristiche equiparabili,

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 82 del 09.Aprile 2019 "Accordo con SCR-Piemonte s.p.a. per la messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement (Sintel-NECA)";

L'amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 58 del d.Lgs.50/2016 e s.m.i ha inteso utilizzare la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.

scaduti i termini per la presentazione dell'offerta, l'operatore economico Società SIAD Società italiana Acetilene & Derivati S.p.A ha presentato un'offerta economica complessiva pari ad euro 11.500,00 IVA esclusa per il servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori dei gas Biennale, presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

Dato atto che la stazione appaltante ha provveduto ad espletare le operazioni di valutazione dell'offerta tecnica ed economica accedendo alla sezione dedicata presente sul portale SINTEL, giudicando positivamente l'offerta nella completezza e nella corrispondenza del contenuto rispetto a quanto disciplinato dagli atti di gara e che in particolare l'offerta presentata dalla Società SIAD Società italiana Acetilene & Derivati S.p.A

sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;

sotto il profilo economico, il prezzo per la realizzazione del servizio è da ritenersi congruo rispetto alle spese sostenute nelle annualità precedenti per servizi di manutenzione analoghi;

considerato che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si ritiene di procedere all'affidamento del Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori dei gas per gli anni 2020-2021 alla Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168.

Ritenuto opportuno di:

approvare al termine della trattativa diretta n.132465458 l'offerta economica di euro 11.500,00 IVA esclusa presentata dalla Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168 , per il servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori dei gas Biennale presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;

aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art.58 del d.lgs. 50/16 e s.m.i. e s.m.i alla Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168 – il per il servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori dei gas Biennale presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici; per una spesa effettiva complessiva di euro 11.500,00 IVA esclusa;

prendere atto che, come indicato nei dati relativi all'offerta riportati nel documento di stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e s.m.i, per l'esecuzione del presente affidamento, non sono indicati e pertanto si intendono assolti dall'operatore economico

redigere il DUVRI congiunto, qualora venga riscontrata la presenza di rischi in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009, 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009;

procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168 – Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori dei gas per gli anni 2020-2021;

allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di stipula contenente i dati della richiesta di offerta predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva relativa alla trattativa diretta n. 132465458

stabilire che il contratto per servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori dei gas Biennale presso la sede di CEVA(CN) del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente caricato sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, sarà sottoscritto dalle parti;

preso atto che con la determinazione dirigenziale n. 1155 del 17.12.2020 si è provveduto:

- euro 7.015,00 (di cui euro 1.265,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) in favore della Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168 - per il

servizio di manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori dei gas per l'anno 2020.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 7.015,00.

Elementi della "Transazione elementare" di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
- Cofog: 04.2
- Transazione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 4
- Perimetro sanitario: 3
- euro 7.015,00 (di cui euro 1.265,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) in favore della Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168 - per il servizio di manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori dei gas per l'anno 2021.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2021 euro 7.015,00;

Elementi della "Transazione elementare" di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
- Cofog: 04.2
- Transazione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 4
- Perimetro sanitario: 3

a stabilire che l'aggiudicazione definitiva del servizio avverrà al termine della trattativa diretta con l'operatore economico Società italiana Acetilene & Derivati S.p.A ;

a rimandare a successivo provvedimento l'eventuale rettifica della spesa presunta impegnata (Imp. n. 3198/2020, Imp n. 1131/2021) sul cap. di spesa n. 142574/2020 e sul cap. di spesa n.142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601);

dato atto che la spesa effettiva, a conclusione della trattativa diretta, per il servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2020-2021 - per gli anni 2020-2021 - risulta essere pari ad euro 14.030,00 IVA inclusa, da corrispondere all'aggiudicatario del servizio: Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i."

Preso atto che l'articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Dato atto che il criterio della competenza cosiddetta "potenziata" di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell'esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell'esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione.

Vista la Legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)".

Vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".

Vista la Legge regionale n. 30 del 16 dicembre 2020 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie”.

Vista la DGR n 16 – 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

Vista la comunicazione prot. n. 7655/A17000 del 09 aprile 2020 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza il Dirigente del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 142574/2020 e sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2020-2021

stabilito che alla spesa di euro 14.030,00 IVA inclusa per il servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2020-2021 per gli anni 2020-2021 si provvede a dare copertura finanziaria con l'impegno n. 3198/2020 di euro 7.015,00 assunto sul capitolo di spesa 142574/2020 e l'Impegno n. 1131/2021 di euro 7.015,00 assunto sul capitolo 142574/2021 (Missione 16 – Programma 1601) in favore dell'operatore economico Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168 - con la determinazione dirigenziale n. 1155 del 17.12.2019;

stabilito che la liquidazione di:

- euro 7.015,00 sul capitolo di spesa 142574/2020 in favore dell'operatore economico Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, sarà effettuata a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- euro 7.015,00 sul capitolo di spesa 142574/2021 in favore dell'operatore economico Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, verrà effettuata, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, nell'esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte;

considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori per gli anni 2020-2021 in oggetto il seguente codice identificativo di gara (CIG) Z3B2FC3220.

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

tutto ciò considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli

uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

- visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza ed diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- visto il D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";
- vista la DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020/2022 della Regione Piemonte (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020-2022";
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- vista la DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile".
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016. ;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

1. approvare al termine della trattativa diretta n. 132465458 l'offerta economica di euro 11.500,00 IVA esclusa presentata dalla Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168, per il servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori per gli anni 2020-2021 in uso presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
2. aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art.58 del d.lgs. 50/16 e s.m.i. e s.m.i alla Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168 – il per il servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori dei gas Biennale presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici; per una spesa effettiva complessiva di euro 11.500,00 IVA esclusa;
3. prendere atto che, come indicato nei dati relativi all'offerta riportati nel documento di stipula, i

costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e s.m.i, per l'esecuzione del presente affidamento, non sono indicati e pertanto si intendono assolti dall'operatore economico

4. redigere il DUVRI congiunto, qualora venga riscontrata la presenza di rischi in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009, 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009;
5. procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168 – servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2020-2021 in uso presso il Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
6. allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di stipula contenente i dati della richiesta di offerta predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva relativa alla trattativa diretta n. 132465458 ;
7. stabilire che il contratto per servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori dei gas Biennale presso la sede di CEVA(CN) del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente caricato sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, sarà sottoscritto dalle parti;
8. stabilire che alla spesa di euro 14.030,00 IVA inclusa per il servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori per gli anni 2020-2021 si provvede a dare copertura finanziaria con l'impegno n. 3198/2020 di euro 7.015,00 assunto sul capitolo di spesa 142574/2020 e l'Impegno n. 1131/2021 di euro 7.015,00 assunto sul capitolo 142574/2021 (Missione 16 – Programma 1601) in favore dell'operatore economico Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168 - con la determinazione dirigenziale n. 1155 del 17.12.2019;
9. stabilire che la liquidazione di:
 - euro 7.015,00 sul capitolo di spesa 142574/2020 in favore dell'operatore economico Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, sarà effettuata a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
 - euro 7.015,00 sul capitolo di spesa 142574/2021 in favore dell'operatore economico Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, verrà effettuata, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, nell'esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte;

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168

Importo: euro 14.030,00 IVA inclusa

Dirigente responsabile: Dr.ssa Luisa Ricci

Modalità Individuazione Beneficiario: procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i con utilizzo del MEPA.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Allegato

Contratto per la fornitura del “Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2020-2021 ”

CIG: Z3B2FC3220

CPV prevalente 50000000-5 - Servizi di riparazione e manutenzione

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente pro tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici dr.ssa Luisa Ricci nata a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino – di seguito denominata “Il Committente;

E

Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A P.I. 00209070168, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo in persona del Rappresentante Legale pro tempore, che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario”;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1
oggetto del contratto**

Il Committente come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, che dichiara di accettare, la fornitura del Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2020-2021 per il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici.

**Articolo 2
caratteristiche del servizio – attività**

L’Affidatario dichiara che il servizio fornito è conforme a quanto riportato nella Scheda Caratteristiche tecniche Servizio Biennale manutenzione 2020-2021 delle Linee Gas tecnici di laboratorio allegata alla trattativa diretta n. 132465458 pubblicata sulla piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel

Il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2020-2021 dovrà essere realizzato presso la sede di Via IV Novembre, 16 - 12073 Ceva (CN) del Committente L’Affidatario dichiara che il servizio fornito è conforme a quanto riportato nei documenti tecnici relativi alla trattativa diretta n. 132465458 pubblicata sulla piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel

**Articolo 3
Obbligazioni generali del Affidatario**

1. Sono a carico del Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. L’Affidatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

3. I Servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo del Fornitore, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico-scheda. L'Affidatario si obbliga a osservare, prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente.
4. L'Affidatario si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Affidatario verificare preventivamente le relative procedure.
5. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, L'Affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
6. L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
7. L'Affidatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'Affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
8. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, L'Affidatario si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
13. L'Affidatario si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 4

Obbligazioni specifiche del Affidatario

1. L'Affidatario, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
 - a) fornire i Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi e dei servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico-scheda e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
 - c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Committente di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
2. L'Affidatario si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Committente, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento all'attivazione dei Servizi.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Committente.

Articolo 5

Attivazione dei Servizi e Verbale di attivazione

1. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, L'Affidatario si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico-scheda nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.
2. All'atto dell'attivazione dei Servizi, L'Affidatario, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Committente, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi all' Affidatario (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al

Committente (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data ed il numero progressivo dell'Ordine. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

3. Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo del Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Committente per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di RDO. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.

4. La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso.

5. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Termine del Servizio, il Committente ha la facoltà di contestare, mediante comunicazione scritta all' Affidatario, eventuali vizi o difformità del Servizio reso rispetto a quanto previsto nel Contratto.

6. L'Affidatario deve, in tal caso, nel più breve tempo possibile e senza oneri aggiuntivi per il Committente, eliminare gli eventuali vizi e/o le difformità contestate ai sensi del comma precedente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.

7. Al termine delle attività di eliminazione dei vizi e delle difformità rilevate, viene redatto e sottoscritto dalle Parti un "Verbale di Accettazione", che produrrà gli stessi effetti dell'accettazione del Servizio.

8. Se entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine del Servizio il Committente non effettua alcuna contestazione all' Affidatario, il servizio si intende automaticamente e tacitamente accettato. In tal caso la data di accettazione del Servizio corrisponderà al decimo giorno successivo alla data di termine del Servizio.

Articolo 6

Verifica di conformità

1. Al momento della prestazione dei Servizi, e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore dell'esecuzione del contratto(nel caso specifico il tecnico di Laboratorio responsabile) effettua la verifica di conformità dei Servizi resi, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Committente.

2. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dall' Affidatario.

3. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base a prove ed utilizzi successivi, il Committente rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, lo stesso Committente invierà una segnalazione scritta all' Affidatario attivando le pratiche di reso.

4. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera L'Affidatario da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Articolo 7

Assistenza

1. Oltre alla casella di posta elettronica ufficiale L'Affidatario, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, metterà a disposizione del Committente un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Soggetti Aggiudicatori circa le modalità di ordine e di erogazione del servizio, lo stato degli ordini in corso, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM

"Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della detta Delibera.

2. L'Affidatario si impegna a mettere a disposizione del Committente l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Servizio. A tale scopo, L'Affidatario si impegna ad assistere il Committente ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza.

3. Gli ulteriori servizi di assistenza, offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico-scheda, sono dettagliatamente individuati e specificati all'interno del Catalogo del Fornitore.

4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del Servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dall' Affidatario in orario non lavorativo per il Committente e il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Committente medesimo.

ARTICOLO 8

Garanzie sulle parti di ricambio

Il Affidatario si impegna a fornire una garanzia sulla mano d'operae sulle parti sostituite è di 90 gg

Articolo 9 Corrispettivo

1. Il corrispettivo per la fornitura del Servizio di manutenzione biennale 2020-2021 degli impianti di distribuzione dei Gas Tecnici di Laboratorio e taratura dei sensori dei Gas – SEDE di CEVA **complessivamente è** pari ad euro 14.030,00 (Quattordicimilatrenta//00) IVA inclusa così ripartito nel biennio:

Euro 7.015,00 IVA inclusa per l'annualità 2020;

Euro 7.015,00 IVA inclusa per l'annualità 2021

tali importi saranno liquidati a conclusione del Servizi stesso e a seguito della verifica tecnica collaudo del buon funzionamento della strumentazione effettuata dai tecnici del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici comprovante la reale rispondenza del servizio fornito al capitolato tecnico, previa presentazione al Committente di regolare fattura redatta in formato elettronico.

Restano a carico dell'Affidatario, poiché già ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi connessi alle attività oggetto del presente contratto.

L'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna ad osservare, in particolare, tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Inoltre, lo stesso si impegna ad osservare e ad ottemperare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza.

Articolo 10 Fatturazione e pagamenti

1. L'Affidatario emetterà fattura in formato elettronico alla realizzazione del servizio, previa emissione del verbale attestante la regolare esecuzione del servizio.

Il pagamento della fattura sarà subordinato:

- all'emissione dell'Attestazione della regolare esecuzione del contratto, come indicato all'Art 7 (Verifica di Conformità – Dichiarazione di avvenuta prestazione);
- all'emissione di regolare fattura.

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo al servizio (Codice Identificativo Gara) ;
- il codice IBAN relativo al conto dedicato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero di Richiesta di Ordine;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento definitivo del servizio;
- gli estremi della determina di impegno di spesa l'indicazione delle attività svolte e del prezzo complessivo;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1.

La fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici della fattura elettronica .

Il pagamento del corrispettivo per la realizzazione del servizio è subordinato alla regolare esecuzione dello stesso secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

L’Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

Articolo 11

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, L’Affidatario è tenuto a corrispondere al Committente una penale pari all’1 % (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, il Committente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui L’Affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Committente applicherà all’ Affidatario le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all’ Affidatario dal Committente per iscritto. L’Affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’ Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’ Affidatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’ Affidatario medesimo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso L’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Committente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 12

Responsabilità

1. L’Affidatario si impegna a manlevare e a tenere indenne il Committente da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Committente per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Articolo 13

Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’ Affidatario per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’ Affidatario per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
 - b) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Affidatario, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
 - c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
 - d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
 - e) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
 - f) violazione dell’art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
 - g) azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Committente per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
 - h) nel caso di cui all’art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 10, comma 1, delle presenti Condizioni Generali;
 - j) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta.
2. In caso di risoluzione del Contratto, L’Affidatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Committente.

Articolo 14

Recesso

1. Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all' Affidatario, nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del Affidatario, anche se non gravi.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Affidatario;
 - b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Committente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della Contratto;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5. Il Committente potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all' Affidatario per iscritto, purché tenga indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Affidatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Articolo 15

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto all' Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto.
3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall' Affidatario nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 18 delle presenti Condizioni Generali.

ART. 16

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

- I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il "Servizio di manutenzione biennale 2020-2021 degli impianti di distribuzione dei Gas Tecnici di Laboratorio e taratura dei sensori dei Gas – SEDE di CEVA"; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
 1. dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 2. istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 3. soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 4. corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 5. altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;

- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;
- i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 10 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;
- il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);
- In relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati;
- l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente

ART. 17 –

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022 nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate con DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 6.1.3 (Codice di comportamento);
- la Misura 6.1.8 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001);
- la Misura 6.1.12 (Protocolli di legalità o patti di integrità).

Articolo 18

Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., L'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, i Punti Ordinanti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011.
3. L'Affidatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
5. L'Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Committente verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità

assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

6. I Punti Ordinanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della della Richiesta Di offerta all'indicazione sulla medesima Richiesta Di Offerta del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

7. L'Affidatario sarà tenuto a comunicare al Committente, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Affidatario dedicato/i.

8. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011, L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.A.C..

Articolo 19

Subappalto

1. Nel caso in cui L'Affidatario si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

2. L'Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente, al Soggetto Aggiudicatore contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. L'Affidatario si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto L'Affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Affidatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente e il Soggetto Aggiudicatore contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. L'Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso L'Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

8. L'Affidatario si obbliga, nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora L'Affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Committente o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte del Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Committente o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, in Committente annullerà l'autorizzazione al subappalto.

12. Resta fermo che il Committente procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 20

Foro competente – Controversie

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Torino, li __/__/_____

Il Committente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI

TECNICO SCIENTIFICI

Dr.ssa Luisa Ricci

(Firmato Digitalmente)

Firma dell'Affidatario

Firmato Digitalmente